

Oggetto: modalità di iscrizione a ruolo delle opposizioni avverso le esecuzioni per consegna e rilascio e avverso i pignoramenti ex art. 72 bis d.P.R. 602/73.

Da anni in questo Tribunale si cerca di trovare una modalità di iscrizione a ruolo dei procedimenti di opposizione all'esecuzione per consegna e rilascio ed all'esecuzione ex art. 72 bis d.P.R. 602/73, che riesca a contemperare tutte le esigenze – di carattere giuridico, di carattere fiscale e, non ultimo, di carattere pratico – che tali procedure presentano.

Con una risalente circolare del 9.3.2010, si ritenne non praticabile il deposito di tali procedimenti presso le cancellerie esecutive.

Si stabilì, pertanto, che la trattazione di tali procedimenti (da iscriversi nel Registro Contenzioso, come procedimenti cautelari ante causam e da sottoporre a tassazione fissa) fosse assegnata, secondo i criteri tabellari, ai giudici dell'area esecuzione in considerazione della specifica competenza funzionale e si dispose che per la instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice del cautelare (in funzione di G.E.) fosse riscosso il contributo unificato secondo le regole ordinarie.

Da allora, sono intervenute numerose circostanze nuove:

- 1. L'art. 18 della l. 132/2014 (iscrizione a ruolo dei pignoramenti a cura del creditore);
- 2. l'art. 159 ter disp att. c.p.c. introdotto ad opera dell'art. 14 D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015 ("Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita' non telematiche e la copia dell'atte di pignoramento puo' essere priva dell'attestazione di conformita');

- 3. la nota sentenza della Cass. n. 25170/2018¹, secondo cui le istanze cautelari relative in generale alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, in quanto caratterizzate da natura necessariamente bifasica, devono essere sempre proposte direttamente al G.E., con ricorso da inserire nel fascicolo dell'esecuzione, e senza la previa iscrizione nel ruolo contenzioso, che dovrebbe, invece, avvenire solo in relazione alla successiva, ma meramente eventuale, fase di merito a cognizione piena (come di fatto già avviene per le procedure esecutive pendenti).
- 4. la sentenza Cass. 26830 del 2017², che ha escluso l'applicabilità alle procedure ex art. 72 bis del disposto dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c., sulla base dell'osservazione che non compete al debitore opponente "sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge".
- 5. da ultimo, le risposte fornite in data 15 giugno 2021 dal Ministero della Giustizia, a cui quest'ufficio aveva formulato, per il tramite della Corte d'appello, specifici quesiti sul punto.

Sulla scorta di tali elementi, è, ora, possibile e necessario dettare una disciplina unitaria per le opposizioni avverso le esecuzioni che hanno inizio senza una previa iscrizione a ruolo da parte del creditore e senza la preventiva individuazione di un giudice dell'esecuzione, che possa valere a dare certezza agli uffici interessati ed al foro.

1) Va, innanzitutto, confermato e ribadito, alla luce della sentenza della Cass. 25170/2018, che, <u>in generale</u>, le opposizioni all'esecuzione, in quanto caratterizzate da natura necessariamente bifasica, vanno proposte direttamente al G.E., con ricorso da inserire nel fascicolo dell'esecuzione, <u>senza</u> la previa iscrizione nel ruolo contenzioso, che dovrà, invece, avvenire solo in relazione alla successiva, ma meramente eventuale, fase di merito a cognizione piena. L'opponente dovrà, pertanto, provvedere all'invio telematico del ricorso in opposizione nel fascicolo SIECIC della procedura esecutiva.

Va solo precisato che, qualora l'opposizione venga proposta prima ancora che il creditore abbia proceduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento ai sensi degli artt. 518,

¹Sent. 25170/2018 La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario.

² Sent. 26830/17 ... In sostanza, il pignoramento presso terzi "esattoriale" non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo...Il precipitato di tali considerazioni è che l'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973: poiché il pignoramento presso terzi "esattoriale" non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato - neppure il debitore opponente - può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., al creditore in tale incombente

521-bis, 543 e 557, l'iscrizione (del pignoramento, non dell'opposizione) potrà essere eseguita dal debitore ai sensi dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c.; ma, in tal caso, il contributo unificato non dovrà essere corrisposto dall'opponente: come chiarito con circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero del 20 agosto 2018, l'onere del pagamento del contributo unificato "ricade sempre sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva".

- 2) Ove l'opposizione non sia correttamente instaurata (con ricorso direttamente rivolto al G.E. così come innanzi previsto), sarà compito del giudice a cui quell'atto venga sottoposto valutare, anche alla stregua della già citata Cass. 25170/2018, le possibilità di un "recupero" degli effetti dell'atto, e di individuare la decorrenza di tale possibile sanatoria.
- 3) le opposizioni avverso esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. 602/1973 e le opposizioni avverso esecuzione per consegna o rilascio verranno proposte con ricorso da inviare telematicamente al Siecic, utilizzando, rispettivamente, quali codici oggetto i seguenti:

"esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi" cod 520006

"esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c." cod. 511012

inserendo, tra gli allegati, il precetto, pignoramento o l'avviso di rilascio ricevuti.

I relativi procedimenti verranno assegnati con sistema automatico, come da variazione tabellare richiesta in data 28 settembre 2023.

Solo all'esito del provvedimento sommario, ed in caso di instaurazione della fase di merito, si procederà all'iscrizione a ruolo contenzioso secondo le ordinarie regole anche per ciò che concerne la riscossione del contributo unificato.

Qualora una delle citate opposizioni avverso esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. 602/1973 o avverso esecuzione per consegna o rilascio sia erroneamente inviata al SICID, l'Ufficio Ruolo del Tribunale provvederà a rifiutarla, indicando il motivo del rifiuto ed invitando all'iscrizione al Siecic; nel caso in cui l'Ufficio Ruolo per

qualsivoglia motivo non operi tale preventiva verifica e correzione, sarà onere del giudice dell'esecuzione adottare i conseguenti provvedimenti.

Per quanto riguarda i profili fiscali, alla luce della circolare ministeriale del 15 giugno 2021, poiché il ricorso con cui si contesti l'intimazione di pagamento ex art. 72 bis o quello con cui si contesti un precetto per consegna o rilascio integrano un'iniziativa di natura giurisdizionale, il pagamento dei costi correlati alla fase preliminare vanno posti a carico dello stesso opponente; per la fase sommaria devoluta al giudice dell'esecuzione, il contributo unificato è dovuto dall'opponente secondo l'art. 13, comma 1, lett. b) del d.P.R. 115/2002 nella misura di € 98,00; in caso di reclamo avverso il provvedimento del G.E., invece, in ragione della natura latamente impugnatoria del giudizio, sarà dovuto il medesimo contributo, maggiorato della metà, ai sensi del comma 1 bis del cit. art. 13, t.u.

In considerazione del carattere parzialmente innovativo di tale nuova regolamentazione, se ne dispone la più ampia diffusione mediante affissione nei locali dell'Ufficio Ruolo, delle cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e l'immediata trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la più opportuna divulgazione e la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Napoli.

La nuova regolamentazione entrerà in vigore a decorrere dal prossimo <u>6 novembre</u> 2023 per consentire un congruo periodo di vacatio.

Napoli, 28 settembre 2023

I Presidenti dell'Area Esecuzioni

Marja Balletti

Il Direttore responsabile del Coordinamento del settore civile

Patrizia Trapanese

Il Coordinatore Amministrativo dell'area Esecuzione

Stefano Scandone

Il Direttore dell'Ufficio Innovazione

Antonietta Sossi

Il Direttore responsabile dell'Ufficio Ruolo

Roberta De Felice